



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BRINDISI-

FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S.

RECUPERI ESTIVI: CHIARIMENTI PER IL PERSONALE PRECARIO.

La scelta di alcune scuole superiori di effettuare i recuperi estivi, e i relativi esami suppletivi, nel periodo di interruzione delle attività didattiche (1 luglio – 31 agosto), sta comportando ulteriori motivi di disorientamento tra i docenti, che numerosi continuano a chiederci chiarimenti sulla normativa.

A tale proposito ricordiamo che la consulenza viene effettuata anche a non iscritti nei limiti delle nostre capacità di far fronte a tali richieste senza che questo comporti una riduzione della qualità dei nostri servizi ai Colleghi iscritti, per i quali è prevista la consulenza, oltre che via e-mail, anche, previo appuntamento, presso le nostre sedi.

Ribadiamo il nostro convincimento sull'illegittimità nell'effettuare corsi e soprattutto prove d'esame nel periodo di interruzione delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 72 comma 2 del D. L.vo 297/94, mai abrogato, e quindi del rischio di ricorsi da parte delle famiglie verso le scuole che adottino questa soluzione. E' una soluzione che crea un disservizio verso le famiglie alle quali, in cambio del sacrificio di rinunciare ad una vacanza (spesso necessaria per il benessere psicofisico), viene dato in cambio un pugno di ore di lezione; pensiamo alle famiglie con più figli, che rischiano di rimanere bloccate lunghi periodi per calendari di corsi sfasati lungo tutto il periodo estivo. E, cosa più grave, l'immotivata e didatticamente incomprensibile ulteriore riduzione del già breve periodo (due mesi) nel quale si pretenderebbe che un alunno possa rimediare alle lacune accumulate nel corso dell'anno scolastico. Ed è proprio su questo che i ricorsi possono veramente trovare uno spazio giuridico sufficiente per risultare vincenti.

Ma sulle singole determinazioni dei Collegi dei Docenti non possiamo entrare; su di esse ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità.

Vogliamo invece con questo ulteriore comunicato fornire un contributo di chiarimento ai Colleghi, questa volta i Colleghi precari, con supplenza temporanea, ovvero fino al termine delle lezioni, ovvero fino al termine delle attività didattiche, mentre è pacifico per i Colleghi



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BRINDISI-

FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S.

con supplenza annuale fino al termine dell'a.s. (31 agosto) l'obbligo di programmare le ferie in modo tale da prestare questo servizio, se deliberato dal Collegio dei Docenti (rammentiamo comunque che solo le lezioni dei corsi sono facoltative, in quanto aggiuntive; le attività di valutazione sono invece atti dovuti inerenti la funzione).

Iniziamo con alcune informazioni certe, per finire con alcune ipotesi di interpretazione normativa, secondo cui l'applicazione dell'OM 92 avrebbe in sé delle conseguenze, forse imprevedute, talmente gravi da rendere possibile un contenzioso di ampie proporzioni.

OBBLIGO DI RIENTRO IN SERVIZIO DEL PERSONALE CON NOMINA SCADUTA ENTRO IL 30/06.

Si ritiene che non sussista alcun obbligo di accettare la nomina suppletiva. Le scuole potranno procedere, per la copertura delle situazioni in cui si siano determinati dei vuoti, ad una congrua utilizzazione del personale di ruolo interno alla scuola, nel rispetto delle classi di concorso di cui ciascun docente è titolare.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE.

Nessun danno subiranno i colleghi, la cui indennità di disoccupazione verrà semplicemente decurtata delle giornate lavorative effettivamente prestate.

POSSIBILI INTERPRETAZIONI DELL'ART. 37 del Contratto Nazionale.

E' opportuno rammentare che il nuovo Contratto Nazionale, per la prima volta firmato anche dalla Federazione GILDA-UNAMS, introduce importanti novità per il personale precario.

Tra di esse è da segnalare l'art. 37 "(...) il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali."

Alle luce di questa norma, innovativa rispetto al passato, a nostro avviso sono da considerarsi illegittime le nomine, già più volte segnalate a questa O.S., con scadenza al termine



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BRINDISI-

FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S.

delle lezioni, alle quali segue una proposta di riassunzione limitatamente ai giorni dello scrutinio.

Su questo punto la nostra O.S. dimostrato, leggi alla mano, che un'interpretazione difforme da quella da noi proposta creerebbe una conseguenza perversa nell'applicazione della legge 124/99, art. 11 comma 14, relativo al punteggio dell'anzianità di servizio, a causa dell'interruzione della nomina. In tale sede, è stato ottenuto il riconoscimento giuridico dei giorni intercorrenti la fine delle lezioni e quelli degli scrutini, sebbene non ancora quello economico. E' comunque un precedente importante che richiede ulteriori approfondimenti.

Ma se passa il principio che non vi debba essere soluzione di continuità nel servizio finché *tutte* le esigenze didattiche non siano soddisfatte, lasciamo immaginare quali conseguenze questo potrebbe comportare per coloro ai quali, con contratto scaduto il 30 giugno o prima, venga richiesto di effettuare anche scrutini ed esami *entro* lo stesso anno scolastico.

Ci impegniamo ad approfondire la tematica esposta e restiamo a disposizione dei Colleghi precari per chiarimenti e supporto.

Brindisi, 18 aprile 2008.

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BRINDISI